

## CREDITO D'IMPOSTA – TRANSIZIONE 4.0 beni strumentali nuovi

### SOGGETTI BENEFICIARI

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Non sono di fatto previsti limiti relativi a dimensioni, forma giuridica o settore di appartenenza. Condizione di accesso è l'effettuazione di investimenti in **beni strumentali nuovi** e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

### TIPOLOGIE:

- a) **beni strumentali** nuovi indicati nell'allegato A annesso alla L. 232 del 11/12/2016;
- b) **beni immateriali** nuovi indicati nell'allegato B annesso alla L. 232 del 11/12/2016;

### A) BENI MATERIALI PREVISTI DALL'ALLEGATO A (VEDI SPECIFICA)

Si tratta di beni materiali tecnologicamente avanzati.

Riconosciuto un **credito di imposta del 20%**.

Gli investimenti devono essere effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.

### B) BENI IMMATERIALI PREVISTI DALL'ALLEGATO B

Si tratta di beni immateriali tecnologicamente avanzati connessi ad investimenti in beni materiali «Industria 4.0»: software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni strettamente legati ai processi aziendali connessi al paradigma 4.0 - Anche spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei suddetti beni mediante soluzioni di cloud computing.

Riconosciuto un **credito di imposta del 20%**.

Gli investimenti devono essere effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Nel 2024 la misura del credito scende al 15%, nel 2025 al 10%.

### CONDIZIONI PER L'UTILIZZO

Per gli investimenti 4.0 le imprese sono tenute a **produrre una perizia asseverata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste dagli allegati A e B della L. n. 232/2016.

Tuttavia, per i beni di **valore non superiore a 300.000 euro** la perizia può essere sostituita da un'**autocertificazione** sottoscritta dal legale rappresentante.

La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto della normativa relativa alla **sicurezza nei luoghi di lavoro** e al **DURC**.

## **SPECIFICA**

### **BENI MATERIALI DI CUI ALL'ALLEGATO A ALLA L.232/2016**

Si tratta dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave "Industria 4.0" quali:

- I beni strumentali il cui funzionamento è **controllato dai sistemi computerizzati** e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento;
- I sistemi per **l'assicurazione della qualità e della sostenibilità**;
- I dispositivi per **l'integrazione uomo macchina** e per il miglioramento **dell'ergonomia** e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

I suddetti beni devono obbligatoriamente avere **tutte le seguenti 5 caratteristiche**:

1. **controllo** per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
2. **interconnessione** ai sistemi informatici di fabbrica;
3. **integrazione automatizzata** con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
4. **interfaccia tra uomo e macchina** semplici e intuitive;
5. rispondenza ai più recenti parametri di **sicurezza, salute e igiene del lavoro**.

Inoltre, devono essere dotati di **almeno due tra le seguenti ulteriori caratteristiche**:

- sistemi di **telemantenzione** e/o **telediagnosi** e/o **controllo in remoto**;
- **monitoraggio** continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
- caratteristiche di **integrazione tra macchina fisica e/o impianto** con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).